



## CITTA' DI MARSALA

*Medaglia d'oro al valor civile*  
*(Libero Consorzio Comunale di Trapani)*

Staff del Segretario Generale Segretario Generale Dott. Andrea Giacalone	“Segreteria, Controlli interni, Trasparenza, Anticorruzione, Procedimenti disciplinari – Collegio di Disciplina, Rogito atti, attuazione controlli interni ai sensi dell’art. 148 del TUEL” Funzionario Amministrativo con E.Q.: Dott. Francesco Gucciardi gucciardi.francesco@comune.marsala.tp.it
Sede Centrale – Via Garibaldi n° 4, 5 91025 Marsala (TP) – Sicilia – Italy <b>P.I. 00139550818</b> <b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:protocollogenerale@comune.marsala.tp.it">protocollogenerale@comune.marsala.tp.it</a> <b>PEC:</b> <a href="mailto:protocollo@pec.comune.marsala.tp.it">protocollo@pec.comune.marsala.tp.it</a> Centralino Tel. 0923-993111 - - - 40 linee ricerca automatica Telefono: (+39) 0923-993221	Prot.n.  del

Ai delegati delle  
liste e dei partiti politici

### **Oggetto: Elezioni Amministrative maggio 2026. Vademecum sulla normativa relativa alle spese elettorali**

Data l'imminenza delle elezioni, si ritiene opportuno richiamare le principali norme vigenti in materia di spese sostenute per la campagna elettorale e sulle correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche, nonché sulle forme di rendicontazione per i controlli successivi, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Tali disposizioni riguardano i partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che prenderanno parte alla campagna elettorale. L'art 13 della Legge 6 luglio 2012 n° 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di Sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Agli stessi comuni il predetto articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni con tenute nella legge n. 515 del 1993 (disciplina elezioni nazionali). Il controllo di legittimità e regolarità operato dalla Corte dei Conti rimane attuale per garantire la trasparenza della gestione contabile delle competizioni elettorali, in un regime di prevalenza di apporti privati.

Sono stati introdotti, in riferimento alle elezioni comunali, limiti massimi di spesa (**art. 13**). Per quel che qui interessa, per i Comuni con popolazione da 15.000 a 100.000 abitanti, è previsto che:

- per ciascun candidato alla carica di Sindaco le spese per la campagna elettorale non possono superare: €. 25.000,00 + €. 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali (**comma 1**);
- per ciascun candidato alla carica di consigliere comunale le spese per la campagna elettorale non possono superare: €. 5.000,00 + €. 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. (**comma 4**);
- le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere

comunale, non possono superare: €. 1,00 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali (**comma 5**).

Per effetto del **comma 6**, le richiamate disposizioni della L. 515/1993 (artt. 7, 11, 12, 13, 14 e 15) – relativa all'elezione dei membri del Parlamento nazionale – trovano applicazione alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nel dettaglio, l'**art. 7**, c. 3 prevede che dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche (24.04.2026) i candidati alla carica di Sindaco e di consigliere comunale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite un **mandatario elettorale**, il cui nominativo va dichiarato al Collegio regionale di garanzia elettorale. La funzione di mandatario elettorale è esclusiva, non potendo ciascun candidato averne più di uno e non potendo questi assumere l'incarico per più di un candidato.

La designazione del mandatario è esclusa nell'ipotesi in cui il candidato spenda meno di 2.500,00 €, avvalendosi unicamente di denaro proprio. Fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto.

Sul piano operativo, il mandatario registra tutte le operazioni, avvalendosi di un unico conto corrente bancario/postale, nella cui intestazione è specificato che questi agisce in veste di mandatario elettorale del candidato nominativamente indicato (comma 4).

La dichiarazione di cui all'art. 2, c. 1, n. 3 L. 441 del 1982 - recepita nell'ordinamento regionale siciliano all'art. 1 della L. 128/1982 - deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione (che decorre dalla data dell'ultima proclamazione) al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello, che ne cura la pubblicità. Alla dichiarazione va allegato:

- un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, nel dettaglio:
  - per contributi e servizi di importo superiore a 3.000,00 va indicato il nominativo delle persone fisiche che li hanno resi;
  - se provenienti da soggetti diversi, vanno indicati i contributi e i servizi di qualunque importo.
- estratti conto corrente bancario/postale.

Il rendiconto va sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario (comma 6).

Inoltre, la dichiarazione va trasmessa al Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti, anche nel caso in cui il candidato non ne abbia sostenute (dichiarazione negativa) (comma 7).

Secondo l'**art. 11** L. 515/1993, sono spese relative alla campagna elettorale quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;*
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;*
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;*
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.*

*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate". Tali spese forfettarie vanno computate nel calcolo delle spese complessive, per il rispetto dei tetti massimi di spesa.*

Sul piano della pubblicità e controllo delle spese elettorali, secondo quanto stabilito **dal combinato disposto dell'art. 12**, comma 1, della legge n. 515/1993 e dell'art. 13, c. 6 L. 96/2012, i rappresentanti dei partiti, movimenti e liste partecipanti alle elezioni amministrative devono presentare al Presidente del Consiglio comunale e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

A tal fine, i controlli sui consuntivi vengono effettuati da un apposito collegio istituito presso la citata sezione regionale, che verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

Copia del consuntivo va depositata presso l'ufficio elettorale centrale.

Secondo **l'art. 14**, il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità.

L'inosservanza degli obblighi prescritti comporta l'applicazione di sanzioni previste all'art. **15**. In particolare, tra le varie fattispecie, si segnala:

- propaganda abusiva (comma 3);
- mancato deposito della dichiarazione (comma 5);
- violazione dei limiti di spesa di cui al comma 1 e 4 della L. 96/2012 (comma 6 e 9) e di cui al comma 5 (comma 16);
- accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo (comma 7);
- mancato deposito nei termini della dichiarazione (comma 8);
- irregolarità nelle dichiarazioni o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi (comma 11);
- mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (comma 15).

Inoltre, il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13, c. 7 L. 96/2012).

Tanto si ritiene rappresentare e si rimane a disposizione per ulteriori delucidazioni.

Il Segretario Generale  
Dott. Andrea Giacalone